

STATUTO
"CIVITAS" Associazione Culturale

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita l'Associazione culturale denominata "Civitas" (di seguito, anche «Associazione»).
2. L'Associazione, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, non ha scopo di lucro, è apartitica ed indipendente e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.
3. L'Associazione si prefigge il fine di svolgere attività di utilità sociale nel campo della cultura e della formazione politica, anche con l'obiettivo di sviluppare il dialogo tra istituzioni e cittadini ai sensi del presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Crema (CR)
2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative o uffici anche in altri luoghi, sia in Italia sia all'estero, al fine di svolgere attività di promozione delle proprie finalità, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione.

ART. 3 – DURATA

1. L'Associazione ha la durata di 30 anni, e cioè fino al 31 Dicembre 2044.
2. All'Assemblea dei soci è conferita la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine di durata.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI

1. L'Associazione ispira la propria attività ai principi della convivenza civile e democratica e della crescita e formazione culturale come strumento per il miglioramento della società. In questo senso, essa si propone di promuovere forme di confronto e di interazione fra le diverse componenti della società civile al fine di contribuire all'evoluzione delle forme di organizzazione della società e della politica.
2. L'Associazione non ha alcuna connotazione confessionale o partitica. Essa garantisce, a tutti coloro che si riconoscono nella ispirazione come sopra definita e che si iscrivono all'Associazione, parità di diritti e di doveri, secondo il presente Statuto.

ART. 5 – SCOPI

1. L'Associazione ha lo scopo di sostenere le azioni che perseguano obiettivi di promozione e comunicazione politica, nonché di ricerca, formazione, cooperazione e propaganda culturale, anche allo scopo di sviluppare il dialogo tra istituzioni e cittadini. In particolare, l'Associazione persegue tali scopi stimolando la partecipazione dei territori alla vita politica europea, nazionale, regionale e locale e coordinandone le attività.

2. L'Associazione si propone, nello specifico, di fornire sostegno alle attività che, nell'ambito delle finalità predette, si traducano nel:

- (a) promuovere la partecipazione di cittadini, singoli e in gruppo, alla determinazione delle direttrici fondamentali di evoluzione della società, anche mediante il sostegno di persone, di gruppi sociali e di organizzazioni aventi finalità analoghe;
- (b) promuovere e contribuire alla elaborazione, diffusione e attuazione di programmi politici che corrispondano alle finalità perseguite, con particolare riferimento al principio di sussidiarietà ed alle sue applicazioni nelle politiche sociali e nella forma di Stato;
- (c) alimentare la discussione pubblica sui principali nodi politici ed economici, anche incentivando la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica;
- (d) diffondere i principi ed i valori della civile convivenza democratica, alla luce delle radici cristiane dell'Europa, della partecipazione pubblica, della formazione del consenso, della democraticità delle decisioni e della distribuzione delle politiche pubbliche secondo logiche di sussidiarietà, anche sensibilizzando la pubblica opinione sulle tematiche che originano da tali principi;
- (e) promuovere la riflessione comune sulle tematiche fondamentali della comunità sociale stimolando il confronto dialettico come strumento per l'integrazione del pluralismo politico e culturale;
- (f) promuovere e realizzare interventi volti alla tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie e delle comunità sociali intermedie, sia come iniziative di studio e di ricerca, sia attraverso il sostegno culturale ed operativo ad altre associazioni ed enti pubblici e privati che operino per finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

3. L'Associazione si propone, inoltre, di:

- (a) promuovere e sostenere:
 - (i) forme di cooperazione culturale e sociale volte a radicare nella coscienza popolare il primato della società sullo stato come principio cardine per consolidare le fondamenta della convivenza civile;
 - (ii) la riflessione su un nuovo concetto di "civitas" in cui si torni a credere in una società posta a garanzia e presidio del bene comune, dentro nuove forme di partecipazione e di azione sociale;
 - (iii) la condivisione degli impegni individuali di carattere sociale, politico, economico, culturale ed educativo a favore della società;
- (b) diffondere presso i cittadini, le istituzioni, gli enti privati e gli organi di informazione una migliore conoscenza delle predette tematiche, anche favorendo:
 - (i) il dibattito, il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle realtà istituzionali, nonché degli organismi e delle autorità competenti in materia;
 - (ii) l'intervento sui temi di maggiore importanza nazionale e locale, ponendosi come punto di raccolta del contributo delle realtà locali per l'elaborazione di proposte culturali e scientifiche da sottoporre nelle sedi istituzionali più opportune;
 - (iii) la promozione di studi, ricerche, corsi di formazione, convegni, conferenze, colloqui e ogni altra iniziativa necessaria e connessa ai propri compiti istituzionali;
 - (iv) l'esercizio di attività pubblicistiche ed editoriali e di attività di raccolta fondi comunque collegate alle proprie finalità istituzionali;

- (c) sviluppare relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

4. L'Associazione potrà altresì realizzare tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, comprese le attività integrative ed accessorie al medesimo fine istituzionale, anche non previste in questo articolo, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 – SOCI

1. Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che partecipano all'atto costitutivo o che vi aderiscono entro la prima assemblea; gli altri soci assumono la qualifica di soci ordinari.

2. Possono essere ammessi all'Associazione in qualità di soci sia le persone fisiche sia quelle giuridiche o altri Enti di qualsivoglia natura interessati all'attività dell'Associazione, in possesso di conoscenze e capacità utili alla sua attività, e che condividano l'ispirazione dell'Associazione stessa, secondo quanto previsto dal presente Statuto. A tal fine, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, che sarà esaminata dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare soci onorari tra coloro che si sono particolarmente distinti per attività di rilevante significato connesse ai fini istituzionali dell'Associazione.

4. I soci hanno l'obbligo di cooperare concretamente alla realizzazione delle attività dell'Associazione, di osservare le disposizioni del presente Statuto e di versare la quota annuale di associazione nella misura che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. I soci possono, oltre al versamento della quota associativa, contribuire al patrimonio dell'Associazione, conferendo sia denaro sia beni in natura.

6. Il medesimo Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione dei soci per morosità o per comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'Associazione. La qualità di socio si perde per decesso o per dimissioni.

7. Le eventuali dimissioni devono essere presentate in forma scritta.

8. Tutti i soci hanno diritto di voto per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto.

9. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. Il Consiglio Direttivo deciderà a proprio insindacabile giudizio dell'ammissione di colui che ne ha fatto domanda. L'ammissione all'Associazione comporta l'accettazione e il rispetto di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento di eventuali quote previste. Gli associati possono decadere per recesso, decadenza o per esclusione. Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L'associato, inoltre, è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso. Il Consiglio Direttivo ha altresì la possibilità di escludere dall'Associazione coloro che siano eventualmente inadempienti nel pagamento della quota e, immotivatamente, con i loro comportamenti, rechino danno all'Associazione e che non si attengano allo statuto, ai regolamenti ed alle decisioni degli organi societari. L'esclusione dovrà essere motivata e comunicata al socio, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al giudizio dell'Assemblea, mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

10. E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

ART. 7 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte dello Stato, Regione, enti pubblici o privati o persone fisiche o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione, dall'importo delle quote di iscrizione e dai conferimenti in

denaro ed in beni da parte degli associati, nonché dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Tali somme sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.

ART. 8 – ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono i seguenti :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo ;
- d) il Consiglio Scientifico;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione dei rendiconti ed ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei soci.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta a ciascun socio dell'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data della riunione, anche a mezzo posta elettronica.

3. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

4. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni devono essere adottate in conformità alla legge ed al presente Statuto ed obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

5. Hanno diritto di intervento tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annuali; essi possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

6. L' Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal socio più anziano.

7. Le funzioni di Segretario della riunione dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

8. Il Presidente ed il Segretario sottoscrivono i verbali delle riunioni dell'Assemblea, che vengono conservati in apposito libro.

9. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti :

- a) stabilire le direttive e modalità per l'attività dell'Associazione;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
- d) nominare i membri del Collegio dei Revisori;
- e) deliberare sul Rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si deve chiudere al 31 dicembre di ogni anno;
- f) deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione e su qualsiasi altro argomento ad essa demandato per Statuto o compreso nell'ordine del giorno;
- g) approvare eventuali proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

10. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o per rappresentanza. L'Assemblea delibera, inoltre, sulle proposte di modifica al presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. In tali casi, per la validità delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessaria la presenza fisica o per delega della maggioranza assoluta degli associati.

11. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Per lo scioglimento dell'Associazione è comunque necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

ART. 10 – PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni, e può essere rieletto. In prima attuazione è eletto dai soci fondatori.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, preside l'Assemblea e il Consiglio Direttivo ed è titolare del compito di dare esecuzione alle delibere di tali organi.

3. Il Presidente nomina e revoca il Segretario dell'Associazione, al quale viene affidato l'espletamento delle funzioni organizzative dell'Associazione.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno.

5. Il Presidente può compiere tutte le operazioni utili e/o necessarie alle attività sociali.

6. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

7. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti dal Presidente ai soci o a terzi.

8. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari, informandone per la ratifica il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica cinque anni; vi partecipano di diritto i soci fondatori.

2. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può variare da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, che sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, nonché quando il Presidente lo reputi necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, il Presidente ed un Vice Presidente; elegge i membri del Consiglio Scientifico; provvede a svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali secondo le direttive indicate dall'Assemblea, a progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali, ad elaborare annualmente il Rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo; a deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; a nominare i soci onorari; a fissare la misura delle quote sociali; a deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, al fine di garantire il migliore andamento delle attività sociali; a provvedere ad assumere personale dipendente oppure a stipulare contratti d'opera con soci e terzi; a deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservata alla Assemblea per legge o in forza del presente Statuto.

7. Tutte le funzioni proprie del Consiglio Direttivo possono essere delegate al Presidente.

ART. 12 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo, al raggiungimento di n. 200 soci associati, elegge il Consiglio Scientifico, che è composto da un numero di membri non inferiore a tre, scelti tra coloro che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per attività ed iniziative di rilevante valore e caratterizzate da ispirazione coerente con quelle dell'Associazione e concernenti i settori della cultura, della politica, del diritto, dell'economia e delle scienze.

2. Il Consiglio Scientifico dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, che lo convoca in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.

3. Il Consiglio Scientifico propone indirizzi per stabilire le modalità di coordinamento e programmazione delle attività, per promuovere e supportare le attività che rientrano negli scopi dell'Associazione e per sostenere studi e ricerche afferenti ai medesimi ambiti.

4. Il Consiglio Scientifico svolge inoltre funzioni di supporto e di consulenza all'Associazione, anche mediante attività ed iniziative scientifiche e culturali connesse ai fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea dei soci, al raggiungimento di n. 200 associati, elegge il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri, che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e risolvere le eventuali vertenze tra gli associati relative al rapporto associativo, o tra essi e l'Associazione. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. L'Assemblea dei soci, al raggiungimento di n. 200 associati, elegge il Collegio dei Revisori.

2. Il Collegio è composto da tre membri, scelti anche tra i soci.

3. Il Collegio dura in carica cinque anni, elegge al suo interno il Presidente, i suoi membri sono rieleggibili e si riunisce almeno due volte l'anno.

4. E' compito del Collegio redigere annualmente una relazione sulle ispezioni e controlli effettuati sui libri sociali, sulla tenuta della contabilità e sui libri contabili.

5. I Revisori curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferiscono alla Assemblea.

ART. 15 – RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO E UTILI

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 giugno successivo.

3. Il Rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano un motivato interesse alla sua lettura.

4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altre organizzazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6. In caso di scioglimento anticipato, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni